

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI SAN MARTINO

Premessa

I genitori della scuola di San Martino sentono l'esigenza di associarsi ispirati dai seguenti principi:

- 1.** La famiglia detiene il primato dell'educazione e dell'istruzione dei figli in ragione del diritto naturale dei genitori, del Sacramento del Matrimonio e per diritto-dovere costituzionale.
- 2.** I genitori, quindi, hanno il compito e la responsabilità di scegliere per i propri figli la scuola ritenuta più rispondente ai propri convincimenti religiosi, morali e civili.
- 3.** La scuola cattolica si basa su un progetto educativo in cui si fondono in armonia la Fede e la Cultura. Essa si propone di suscitare nell'educando la ricerca del significato della Vita attraverso l'educazione alla Verità ed ai valori; una cultura, quindi, che sappia stimolare ed orientare l'impegno della persona verso il bene integrale ed educarla alla responsabilità, alla solidarietà e alla pace.
- 4.** Perché la Scuola Cattolica svolga appieno il suo compito educativo globale, di orientamento culturale e di vita nel rispetto delle caratteristiche di ogni individuo è necessario stimolarne la qualificazione e la promozione secondo i principi sanciti dal Concilio Vaticano II nel documento "Gravissimum Educationis", dal costante insegnamento del Magistero della Chiesa e dell'Ordinario Diocesano.
- 5.** L'unitarietà del processo educativo, per rispettare l'unità costitutiva del bambino, richiede contributi diversificati ma convergenti dei genitori e degli insegnanti.
- 6.** La Comunità educante, costituita da tutti coloro che in qualche modo partecipano alla vita della scuola cattolica, è il centro propulsore e responsabile di tutta l'esperienza educativa e culturale; per questo si impegna a curare la propria formazione permanente per una progressiva crescita insieme e dinanzi agli educandi; si pone in dialogo aperto e continuo con la Comunità Ecclesiale e con la Società di cui è, e deve sentirsi, parte viva.

STATUTO

Art. 1

È costituita un'associazione denominata "Associazione Genitori S. Martino" con sede legale in Prato, Via Cantagallo, 6.

Art. 2

L'associazione, senza fini di lucro, ha come finalità e scopo la solidarietà e la promozione sociale. L'attività dell'Associazione si ispira ai principi della fede cattolica e della Dottrina Sociale Cristiana.

Inoltre, in riferimento a quanto enunciato in premessa, si propone i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare i genitori degli alunni della scuola cattolica sul significato della scelta compiuta, sollecitandone l'impegno personale al fine di assicurare una loro presenza attiva nella vita della scuola, negli organismi scolastici e nelle strutture della società;
- inserirsi attivamente nella realtà della scuola cattolica per favorire la formazione di una comunità educante tendente all'educazione integrale dell'uomo;
- collaborare responsabilmente al progetto educativo anche ponendosi come stimolo e supporto delle iniziative del Consiglio d'Istituto;
- dibattere e sostenere, con la più ampia partecipazione dei genitori, proposte ed istanze interessanti la scuola cattolica con particolare riguardo alla promozione ed alla tutela della libertà di insegnamento e di scelta dell'educazione senza condizionamenti ideologici ed economici;
- favorire l'informazione e l'approfondimento dei problemi educativi e scolastici ed operare fattivamente per la loro soluzione;
- collaborare con associazioni simili, con associazioni ed organizzazioni di ispirazione cattolica e con altre operanti nella scuola e, ove ritenuto necessario, partecipare a qualsiasi tipo di società o associazione di associazioni;
- promuovere, organizzare e svolgere momenti di formazione culturale e spirituale per alunni e famiglie;
- reperire fondi per consentire a famiglie in difficoltà economica, che condividono il progetto educativo, l'iscrizione e la frequenza dei figli al nostro istituto;

- promuovere, favorire e finanziare attività di sostegno e di recupero per alunni in difficoltà o portatori di handicap
- promuovere attività sportive per gli alunni ed attività di animazione, teatrali, turistiche con gli alunni e le famiglie;
- stipulare convenzioni con enti ed associazioni per fornire servizi agli alunni ed alle famiglie dei soci;
- promuovere acquisti collettivi per gli alunni e le famiglie dei soci al fine di conseguire gli scopi associativi ed il raggiungimento degli obiettivi del Consiglio d'Istituto;
- promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 3

Possono aderire all'associazione i genitori dei bambini della scuola materna ed elementare Istituto Maria Immacolata di S. Martino; possono aderire, inoltre, i genitori di ex alunni maggiorenni, gli insegnanti e gli amici della scuola predetta.

Art. 4

Chi intende aderire all'associazione può presentare domanda scritta con i propri dati anagrafici e fiscali, la qualifica in relazione all'art. 3, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto dell'associazione e di attenersi allo stesso ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Dei suddetti soci sarà costituito un apposito registro.

Art. 5

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa annuale;
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- partecipare all'attività dell'associazione a seconda delle necessità della stessa e delle proprie professionalità ed attitudini;
- perseguire gli scopi dell'associazione anche sviluppando il proprio ruolo educativo.

Art. 6

La qualità di associato si perde per dimissione, per causa di morte e per dichiarazione di decadenza del consiglio direttivo sulla base di precise contravvenzioni dell'art. 5, o per avere arrecato danno morale o materiale dell'associazione stessa.

Lo scioglimento del rapporto associativo avviene dal momento di accoglimento delle dimissioni o dalla data di dichiarazione di decadenza; tale dichiarazione deve essere inoltrata al socio mediante lettera raccomandata.

Art. 7

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative versate annualmente, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle riserve formate coi disavanzi di gestione;
- da eventuali contributi deliberati dall'assemblea;
- da qualunque contributo, liberalità od altro pervenuto all'associazione anche conseguente all'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Art. 8

La quota associativa non può essere ceduta né per atto fra vivi né per atto mortis causa.

Tale quota non è rivalutabile nel tempo.

Art. 9

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, nonché devoluti per fini caritativi o solidaristici.

Al di fuori di tali utilizzazioni l'Assemblea non può distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I bilanci o i rendiconti approvati e le delibere dell'assemblea devono essere pubblicizzati mediante affissione all'interno della sede sociale per un periodo minimo di una settimana.

Art. 10

Qualora l'associazione ritenga di effettuare raccolte pubbliche di fondi deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del bilancio. Spetta inoltre all'Assemblea:

- l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori;
- la determinazione di eventuali rimborsi spese per i componenti del consiglio direttivo ed il collegio dei revisori, nonché per i soci che abbiano svolto particolari e straordinari servizi;
- l'approvazione di eventuali regolamenti;
- l'esame dei ricorsi dei soci dichiarati decaduti dal consiglio come previsto dall'art. 6;
- la trattazione di tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- la revoca della fiducia al consiglio direttivo per chiare responsabilità ed inadempienze.

Art. 13

L'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni se richiesto da oltre un quinto dei soci.

Potrà essere convocata ogni volta sarà ritenuto opportuno per una corretta gestione associativa.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo avviso, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi all'interno della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza; nell'avviso potrà essere prevista una seconda convocazione.

Perché l'assemblea sia valida dovranno essere rappresentati almeno la metà dei soci in prima convocazione ed un minimo di cinque soci in seconda.

Gli associati, maggiori d'età, eleggono liberamente gli organi amministrativi. Ciascuno di loro ha diritto ad un voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del codice civile. Coloro che non possono intervenire potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta: ciascuno può rappresentare solo un socio.

Le modalità di votazione vengono prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei rappresentanti.

L'assemblea è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina un proprio presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro ad otto membri eletti tra i soci e rimane in carica tre anni. L'assemblea ne determina il numero.

I consiglieri eleggono tra loro il presidente, il vicepresidente, un cassiere ed un segretario.

Il consiglio sarà convocato dal presidente almeno ogni quadrimestre ed ogni volta che lo riterrà opportuno. La convocazione fatta a mezzo lettera, dovrà pervenire cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni sono valide quando interviene almeno la metà dei consiglieri. Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio: nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatte salve le attribuzioni dell'assemblea.

Art. 15

Il Presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione, nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione.

Per i singoli atti o problemi il presidente può delegarne la cura ad un consigliere; come può delegare la firma al cassiere e al vicepresidente.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'unanimità ordinaria, anche tra i non soci, dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Collegio provvede alla verifica contabile dell'associazione, alla verifica del libro dei soci, a controllare che i vari organi rispettino nello spirito e nella lettera dello statuto, alla soluzione, quale arbitro irritale, di tutte le controversie che potranno insorgere all'interno dell'associazione e tra i vari organi.

Art. 17

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta per delibera dell'assemblea. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, devolgerà il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Per quanto non previsto o derogato dal presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge relative alle associazioni non riconosciute.

Prato, 26/6/98